



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

**DELIBERA DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA
N. 488 DEL 29/7/2015**

Oggetto: CAUSA xxxxx xxxxx C/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E IACP DI
CAGLIARI (ORA A.R.E.A.) – RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. – CORTE D'APPELLO
DI CAGLIARI – SENTENZA N. xxx/2015.

IL COMMISSARIO,

VISTA la L.R. 8/8/2006 n.12;

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 5 agosto 2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 105 del 15 settembre 2014 con il quale l'Ing. Sergio Virgilio COCCIU è stato nominato Commissario per la gestione provvisoria dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), ai sensi del comma 4, dell'art.21 della legge regionale 8 agosto 2006, n.12, e del comma 4, dell'art. 30 dello Statuto di AREA;

VISTA la propria delibera n. 396 del 18/9/2014 con la quale l'ingegner Sebastiano Marco BITTI, Dirigente AREA, è nominato Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 12 e dell'articolo 13 dello Statuto, per la durata del mandato del sottoscritto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/27 del 17/03/2015 di proroga dell'incarico di Commissario all'Ing. Sergio Virgilio Cocciu;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 25 del 19/03/15 di proroga dell'incarico di Commissario all'Ing. Sergio Virgilio Cocciu per un periodo non superiore a tre mesi;

VISTA la Delibera del Commissario n. 454 del 17/03/2015, con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale all'Ing. Sebastiano Bitti;

VISTA la DDG n. 423 del 11/06/2014 con la quale il Direttore Generale ha assunto ad interim l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Legale della Direzione Generale;

Su proposta del Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Legale;

PREMESSO CHE:

- con atto notificato in data 8/6/1992 il Sig. xxxxx xxxxx conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Cagliari e lo Iacp della Provincia di Cagliari al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, diretti e indiretti, derivanti dalla estromissione dalla carica di Consigliere di Amministrazione dello Iacp per il periodo 29/3/1988-23/11/1991;
- con sentenza n. xxx/2003 il Tribunale rigettava le pretese risarcitorie avanzate dal Sig. xxxxx condannandolo altresì alla rifusione delle spese processuali;
- avverso la suddetta sentenza il Sig. xxxxx proponeva appello e, con sentenza n. xxx/2006, la Corte d'Appello di Cagliari accoglieva l'appello rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Istituto e condannando in solido l'Amministrazione Provinciale e l'Istituto al risarcimento dei danni in favore di xxxxx xxxxx e alla rifusione delle spese processuali;
- l'Amministrazione di Cagliari e l'Istituto proponevano autonomi ricorsi in Cassazione contro la suddetta sentenza;
- con sentenza n. xxx/2013 la Cassazione accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per la pronuncia nel merito e sulle spese;
- in data 22/10/2013 veniva notificato atto di citazione in riassunzione ex art 392 cpc, nell'interesse del Sig. xxxxx, nanti la Corte d'Appello di Cagliari;
- con sentenza n. xxx del xx xxx 2015, pubblicata in data xx xxx 2015, la Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello proposto dal Sig. xxxxx xxxxx e per l'effetto condannava la Provincia di Cagliari e l'AREA in solido al pagamento della somma di complessivi € 36.229,68, con gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo; compensa ragione della metà le spese del primo, del secondo grado e del giudizio davanti alla Cassazione e condannava l'AREA e la Provincia di Cagliari alla rifusione, per il primo grado, della restante metà che liquida in complessivi € 6.662,24, di cui € 223,09 per spese, € 1.314,15 per diritti ed € 5.125,50 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA; per il secondo in complessivi € 4.225,00, di cui € 175,00 per spese vive, € 550,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA, CPA e spese generali, ed in complessivi €

4.250,00 per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, oltre IVA, CPA e spese generali; compensava in ragione della metà le spese del giudizio di riassunzione e condannava i convenuti in riassunzione alla rifusione della restante parte liquidata in complessivi € 3.428,75 per compensi d'avvocato, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive (contributo unificato € 229);

CONSIDERATA l'opportunità per i convenuti di procedere alla rifusione delle somme di cui sopra in un'unica soluzione;

TENUTO CONTO della disponibilità manifestata dall'Amministrazione Provinciale di Cagliari, volta a definire l'annosa vertenza;

CONDIVIDENDO quanto sopra;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di adempiere alle statuizioni di cui alla sentenza della Corte d'Appello n. xxx/2015, con l'impegno da parte dell'Azienda a rifondere all'Amministrazione Provinciale di Cagliari la metà delle somme indicate nel dispositivo della sentenza di cui sopra che saranno corrisposte al Sig. xxxxx xxxxx, per le motivazioni in premessa, dando mandato al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 29/7/2015

IL COMMISSARIO

F.to (Ing. Sergio Virgilio Cocciu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Ing. Sebastiano Bitti)